



*Agenzia per la
Coesione Territoriale*



**CONTRATTO TRA AGENZIA
PER LA COESIONE TERRITORIALE
E SOGEI S.P.A. PER LO SVILUPPO,
LA MANUTENZIONE E LA CONDUZIONE
DEL SISTEMA INFORMATIVO
DELL'AGENZIA**

TRA

l'Agazia per la Coesione Territoriale

E

la Sogei S.p.A.

INDICE

ARTICOLO 1 OGGETTO E DURATA	13
ARTICOLO 2 SERVIZI	15
ARTICOLO 3 BENI E SERVIZI DA ACQUISIRE	17
ARTICOLO 4 IMPORTO MASSIMO DELL'ATTO	18
ARTICOLO 5 PIANI.....	18
ARTICOLO 7 RAPPORTI PERIODICI	20
ARTICOLO 8 LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI	22
ARTICOLO 9 ESONERO DELLA SOCIETÀ DA RESPONSABILITÀ... 23	
ARTICOLO 10 REFERENTI PER LA GESTIONE DEL CONTRATTO E COMUNICAZIONI	23
ARTICOLO 11 CORRISPETTIVI E FATTURAZIONE	24
ARTICOLO 12 PAGAMENTO	26
ARTICOLO 13 SICUREZZA DEL SISTEMA E PREVENZIONE DEI RISCHI	27
ARTICOLO 14 TRATTAMENTO DEI DATI	28
ARTICOLO 15 RISERVATEZZA	30
ARTICOLO 16 PROPRIETÀ, BREVETTI E DIRITTI D'AUTORE	31
ARTICOLO 17 SPAZI OPERATIVI PRESSO LE SEDI DELL'AGENZIA	32
ARTICOLO 18 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	33
ARTICOLO 19 ESONERO DALLA CAUZIONE	34
ARTICOLO 20 ONERI E SPESE CONTRATTUALI.....	34
ARTICOLO 21 CLAUSOLA FINALE.....	35
ARTICOLO 22 COMPOSIZIONE DELL'ATTO E VALORE DEGLI ALLEGATI.....	35

CONTRATTO TRA AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE E SOGEI S.P.A. PER LO SVILUPPO, LA MANUTENZIONE E LA CONDUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELL'AGENZIA

TRA

Agenzia per la Coesione Territoriale (Agenzia), con sede in Roma, via Sicilia, 162c, C.F. 97828370581, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore e Direttore Generale Antonio Caponetto, nato a Catania in data 25 maggio 1965, domiciliato ai fini del presente Contratto presso la sede dell'Agenzia, in Via Sicilia n. 162c – ROMA;

E

SOGEI - Società Generale d'Informatica S.p.A., con sede legale in Roma, via Mario Carucci n. 99, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 02327910580, coincidente con il numero di codice fiscale, partita IVA n. 01043931003, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore e Amministratore Delegato, dott. Andrea Quacivi che agisce per la stipula del presente atto in virtù dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione come da delibera del 7 agosto 2018;

CONCORDATO CHE

- a) salva diversa esplicita indicazione, i termini in carattere corsivo e con iniziale maiuscola avranno nel presente Contratto il significato in appresso indicato;

- *Agenzia* o *ACT*: indica l’Agenzia per la Coesione Territoriale come in epigrafe;
- *Atto*: indica il presente Contratto e i suoi allegati;
- *Contratto Quadro*: indica il contratto di servizi quadro, protocollo n. 2093 del 23 dicembre 2005, stipulato per il periodo 1 gennaio 2006 – 31 dicembre 2011 tra il Dipartimento delle Politiche Fiscali del Ministero dell’Economia e delle Finanze e la SOGEI, come modificato e integrato dall’atto aggiuntivo, protocollo n. 8491/2009 stipulato in data 15 luglio 2009, per il periodo 1 luglio 2009 – 31 dicembre 2011, successivamente prorogato con atto protocollo n. 2959 del 15 dicembre 2011 fino al 29 febbraio 2012, attualmente in regime di proroga in virtù del disposto dell’art. 5, commi 4 e 5 del Decreto Legge n. 16/12, convertito con modificazioni dalla Legge n. 44/12 e ss.mm. e ii. i cui corrispettivi unitari sono stati più volte rideterminati dal Dipartimento delle Finanze a seguito di specifiche attività di benchmarking, da ultimo con lettera prot. n.34780 del 28 novembre 2018;
- *Parte*: indica, a seconda dei casi, l’Agenzia per la Coesione Territoriale o SOGEI;
- *Parti*: Agenzia per la Coesione Territoriale e SOGEI, sottoscrittori del presente *Atto*;
- *Piano della sicurezza*: indica il documento che dovrà

contenere una descrizione delle modalità logistiche ed organizzative, degli strumenti e dei sistemi che SOGEI intende adottare o di cui è provvista per rendere sicuro e protetto l'ambiente in cui sono ospitati le infrastrutture, il software e i dati informativi dell'Agenzia per la Coesione Territoriale;

- *Piano di contratto*: indica il documento contenente le previsioni generali delle attività da svolgere distinte per ciascun ambito, per l'intera durata del presente *Atto*;
- *Piano Generale delle Attività*: indica il documento contenente le previsioni operative di dettaglio delle attività da svolgere nell'anno di riferimento distinti per ciascun ambito di intervento;
- *Rapporto/i Periodico/i*: indica i rapporti quadrimestrali sullo stato di avanzamento delle attività e della spesa nel periodo di riferimento, nonché le risultanze degli indicatori dei livelli di servizio;
- *Servizi*: indica le attività erogate dalla SOGEI di cui al successivo articolo 2;
- *Società*: Società Generale di Informatica S.p.A. come in epigrafe.

PREMESSO CHE

- a) il d.l. 18 maggio 2006, n. 181 ha stabilito il trasferimento al Ministero dello Sviluppo Economico delle funzioni di programmazione economica e finan-

ziaria, di coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico territoriale e settoriale, nonché delle politiche di coesione, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale ad eccezione delle funzioni di programmazione economica e finanziaria assicurate dal CIPE; pertanto il DPS è stato incorporato nel M.I.S.E.;

- b) il D.P.C.M. 28 giugno 2007, recante norme per la ricognizione delle strutture trasferite al Ministero dello Sviluppo Economico e alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 10, del d.l. 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2006, n. 233 e, in particolare, l'art. 5, commi 2 e 3, che prevedono che, sulla base di accordi a titolo gratuito, il Ministero dello Sviluppo Economico, al fine di garantire la continuità del funzionamento degli assetti e delle attività informatiche attualmente a disposizione delle strutture trasferite, possa continuare ad avvalersi delle strutture informatiche del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- c) in coerenza con tale impianto normativo nel dicembre 2007 viene stipulato l'accordo tra il DPS e il Dipartimento per l'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi vari (DAG) per conto del

M.E.F., finalizzato a garantire continuità di funzionamento alle strutture trasferite, successivamente prorogato fino al 31 dicembre 2012;

- d) con d.l. n. 95/2012 convertito con modificazioni dall'art. 1, c.1 legge. n. 135/2012, il ramo informatico di Consip S.p.A. preposto all'espletamento delle attività informatiche, viene incorporato nella *Società*; in particolare l'art. 4 stabilisce che *"le attività informatiche riservate allo Stato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e successivi provvedimenti di attuazione, nonché le attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche, svolte attualmente dalla Consip S.p.A. ai sensi di legge e di statuto, sono trasferite, mediante operazione di scissione, alla Sogei S.p.A., che svolgerà tali attività attraverso una specifica divisione interna garantendo per cinque esercizi la prosecuzione delle attività secondo il precedente modello di relazione con il Ministero e che all'acquisto dell'efficacia della suddetta operazione di scissione, le disposizioni normative che affidano a Consip S.p.A. le attività oggetto di trasferimento si intendono riferite a Sogei S.p.A."*;
- e) per effetto dell'art. 4, comma 3-ter, del predetto D.L. n. 95/2012, la *Società* si avvale di Consip

S.p.A, nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi;

- f) con nota n. 23567 dell'11 dicembre 2012 il DAG fa presente la possibilità di assicurare fino al 30 giugno 2013 la proroga dell'accordo stipulato con il DPS in funzione delle evoluzioni tecniche, tecnologiche ed organizzative dei propri sistemi informativi nonché, alla scadenza della proroga, quella di stipulare eventuale apposita Convenzione per continuare ad avvalersi della *partnership* con Consip;
- g) con nota n. 1127 del 25 gennaio 2013, il DPS, a fronte di un'effettiva separazione dei sistemi, realizzata anche tramite il riuso degli applicativi MEF, richiede al DAG di continuare ad avvalersi di Consip S.p.A. e dei relativi Contratti-quadro stipulati dalla stessa società per conto del MEF;
- h) con nota del 21 febbraio 2013 n. 3092, il DAG sottopone la questione al Dipartimento del Tesoro (nel seguito D.T.) quale azionista di maggioranza della società Consip S.p.A., completamente posseduta dal Tesoro, per definire forme di collaborazione, e con nota del 27 febbraio 2013 n. 2575 il DPS richiede di continuare ad utilizzare i servizi erogati da Consip S.p.A. anche dopo il 30 giugno 2013;
- i) in attuazione dell'art.4 del D.L. 95/2012 convertito

dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012, in data 12 marzo 2013 il Ministero dell'Economia e delle Finanze approva il progetto di scissione del ramo informatico di Consip, con trasferimento di risorse e competenze alla SOGEI con efficacia dal 1 luglio 2013;

- j) con nota n. 5107 del 22 aprile 2013 il Dipartimento del Tesoro identifica la SOGEI quale unica società *in house* del M.E.F. fornitrice di servizi informatici a partire dal secondo semestre 2013;
- k) in data 11 luglio 2013 viene stipulata tra l'allora Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica del Ministero dello sviluppo economico (D.P.S.) e la SOGEI una convenzione avente ad oggetto lo svolgimento da parte di SOGEI delle attività informatiche del D.P.S.;
- l) l'art. 10 della legge 30 ottobre 2013, n. 125, di conversione, con modificazioni, del d.l. 31 agosto 2013, n. 101, ha istituito l'Agenzia per la Coesione Territoriale; definendo altresì il trasferimento delle competenze in materia di politiche di coesione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e all'Agenzia per la Coesione Territoriale; in particolare le competenze ricadenti nell'ambito dell'*information technology* sono state attribuite all'*Agenzia*;

- m) in data 30 giugno 2016 è stato perfezionato il Primo Atto integrativo alla Convenzione, con il quale si è provveduto a dare attuazione al servizio di *hosting* da parte della *Società* degli ambienti *mainframe* dell'*Agenzia*, subentrata al D.P.S.;
- n) in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della Convenzione, le *Parti* hanno avviato da settembre 2016 il procedimento volto all'eventuale rinnovo della Convenzione, il cui termine di scadenza era fissato al 31 dicembre 2016;
- o) con legge 27 febbraio 2017, n. 18, di conversione del d.l. 29 dicembre 2016, n. 243 è stato introdotto l'articolo *7ter*, che, al fine di rafforzare l'attuazione della programmazione 2014-2020, sostenere la crescita economica e accelerare la realizzazione degli interventi delle politiche di coesione, riconosce all'*Agenzia* la possibilità di stipulare apposite convenzioni con società *in house* delle amministrazioni dello Stato;
- p) l'art. 4, comma 2 dello Statuto della *Società* prevede lo svolgimento, nel rispetto della normativa vigente, di ogni attività di natura informatica per conto dell'Amministrazione pubblica centrale;
- q) l'art. 26, comma 5 dello Statuto della *Società* prevede che per l'affidamento diretto delle attività di cui

al predetto articolo 4, comma 2, la *Società* sottoscrive con le Pubbliche Amministrazioni affidanti apposite convenzioni o contratti esecutivi, previa comunicazione al Dipartimento delle Finanze e all'Azionista ai fini della verifica del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario;

- r) con nota del 5/4/2019, prot. n. 10796, la *Società* ha provveduto, ai sensi dell'articolo 26, comma 5 dello Statuto, a trasmettere lo schema del presente *Atto* per il vaglio statutariamente previsto sia da parte del Dipartimento delle Finanze, in qualità di soggetto che esercita il controllo analogo, sia da parte del Dipartimento del Tesoro, quale soggetto che esercita i poteri dell'azionista, per la verifica dei profili economici e finanziari;
- s) con nota dell'11/4/2019, prot. n. DSI 408, il Dipartimento delle Finanze ha rappresentato di non ravvisare motivi ostativi alla stipula da parte della *Società* del presente *Atto*;
- t) con nota del 18/6/2019, prot.n. DT 63671, il Dipartimento del Tesoro, ha rappresentato di non ravvisare motivi ostativi alla stipula da parte della *Società* del presente *Atto*;
- u) con nota del 28/3/2019 prot. n. 5226 l'Agenzia per la Coesione Territoriale ha provveduto a trasmettere

re all'AgID lo schema del presente *Atto* ai sensi e per gli effetti dell'art. 14bis, lett. f) del C.A.D.;

v) con nota del 17/5/2019 prot. n. 0006835, l'AgID ha comunicato all'*Agenzia* il proprio parere favorevole n. 5/2019 reso in data 17/5/2019;

w) nelle more delle verifiche necessarie alla eventuale definizione del nuovo *Atto*, al fine di evitare soluzioni di continuità e in attesa della conclusione del predetto *iter* sono stati stipulati i seguenti atti integrativi:

- i. il secondo Atto Integrativo stipulato il 01 febbraio 2017 nel quale veniva indicata la data del 30 giugno 2017 quale data di scadenza della Convenzione, senza alcuna modifica dell'oggetto e delle ulteriori condizioni contrattuali; la data di scadenza dell'Atto Integrativo è stata ulteriormente prorogata al 31 ottobre 2017 con nota del 14 luglio 2017;
- ii. il terzo Atto Integrativo stipulato il 02 novembre 2017 nel quale veniva indicata la data del 31 dicembre 2018 quale data di scadenza della Convenzione, senza alcuna modifica dell'oggetto e delle ulteriori condizioni contrattuali;
- iii. il quarto Atto Integrativo stipulato il 31 di-

cembre 2018 nel quale veniva indicata la data del 31 marzo 2019 quale data di scadenza della Convenzione, senza alcuna modifica dell'oggetto e delle ulteriori condizioni contrattuali;

- x) con nota del 1/4/2019, prot. n. 10056, al fine di evitare l'interruzione di servizi informatici necessari per il proprio funzionamento, nonché di perseguire fin da subito gli obiettivi di razionalizzazione previsti nel Piano di Contratto, l'*Agenzia* ha richiesto alla *Società* di avviare anticipatamente le attività in esso descritte e, in particolare, di assicurare la continuità dei servizi individuati dalla stessa *Agenzia*;

premesso quanto sopra, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente *Atto*, le *Parti*, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, convengono e stipulano quanto indicato nel seguito.

ARTICOLO 1

OGGETTO E DURATA

1. Il presente *Atto* ha ad oggetto i *Servizi* di cui al successivo articolo 2, che la *Società* si obbliga a effettuare secondo le modalità e le tempistiche indicate nei *Piani* cui al successivo articolo 5 a decorrere dal 1° aprile 2019 e a completare comunque non oltre il 31 marzo 2022, termine di scadenza del presente *Atto*.

2. Il presente *Atto* è stato formulato facendo riferimento agli istituti contrattuali, ai criteri e agli importi unitari indicati nel *Contratto Quadro*.
3. Le *Parti* stabiliscono la possibilità di prorogare il termine di durata del presente *Atto* a parità di risorse su richiesta dell'*Agenzia*; l'eventuale richiesta di proroga va comunicata alla *Società* almeno 30 (trenta) giorni lavorativi prima della scadenza del presente *Atto*. In tal caso le *Parti* si impegnano ad attivare, ciascuna per la propria competenza, il procedimento volto all'eventuale proroga del presente *Atto*, ivi comprese tutte le attività conoscitive preliminari.
4. Le *Parti* stabiliscono la possibilità di procedere alla sottoscrizione di un atto aggiuntivo al presente *Atto*; l'eventuale esigenza di procedere alla sottoscrizione di un atto aggiuntivo va comunicata alla *Società* almeno 6 mesi prima della scadenza del presente *Atto*; in tal caso le *Parti* si impegnano ad attivare, ciascuna per la propria competenza, il relativo procedimento. Alla scadenza del presente *Atto* ed in caso di mancato rinnovo o proroga, l'*Agenzia* succede in tutti i contratti in essere con i fornitori di beni e servizi che la *Società* ha posto in essere per l'esecuzione delle attività di cui al presente *Atto*, senza che ne possa derivare alcun pregiudizio per la *Società*. La *Società* si impegna a svolgere un'attività di affiancamento di fine fornitura, per il periodo ritenuto opportuno dall'*Agenzia* allo scopo di trasferire il *know how* necessa-

rio. Tale attività è remunerata nei termini e con le modalità che saranno definiti nel *Piano Generale delle attività* relativo all'ultimo anno di durata del presente *Atto*.

ARTICOLO 2

SERVIZI

1. In esecuzione del presente *Atto*, la *Società* si obbliga alla manutenzione, allo sviluppo e alla conduzione del sistema informativo dell'*Agenzia* e in tale ambito a:
 - a. erogare i Prodotti Servizi Specifici, di cui al successivo comma 2 lettera a);
 - b. realizzare le applicazioni software, attraverso i *Servizi* di cui al successivo comma 2, lettera b);
 - c. fornire supporto alla *Agenzia* attraverso i *Servizi* di cui al successivo comma 2 lettera c);
 - d. curare l'acquisizione, per conto della *Agenzia* dei Beni e Servizi di cui al successivo articolo 3.
2. I *Servizi* di cui al precedente comma 1 lettere da a) a c), meglio specificati nell'allegato sub "B" al presente *Atto*, denominato "Descrizione Servizi corrispettivi e Livelli di Servizio", sono:
 - a. Prodotti Servizi Specifici:
 - i. Esercizio Rete;
 - ii. Assistenza centrale agli utenti;
 - iii. Disaster Recovery base ed esteso;
 - iv. Manutenzione applicazioni software

- in esercizio;
 - v. Conduzione tecnica, sistemistica ed operativa dei sistemi open centrali;
 - vi. Conduzione tecnica, sistemistica periferica;
 - vii. Sistema di posta elettronica e servizi Internet.
- b. Servizi di sviluppo ed evoluzione del *software* sono:
- i. realizzazione di nuove applicazioni *software* ed evoluzione delle applicazioni *software* in esercizio;
 - ii. realizzazione soluzioni basate su parametrizzazioni e personalizzazioni di pacchetti acquistati dal mercato.
- c. Servizi di supporto sono:
- i. Supporto istituzionale;
 - ii. Supporto direzionale;
 - iii. Supporto soluzioni innovative;
 - iv. Supporto progettuale operativo;
 - v. Governo del contratto esecutivo;
 - vi. Governo delle acquisizioni.
3. I *Servizi* di cui ai precedenti comma 2 lettere b) e c) potranno essere erogati nell'ambito di Prodotti Servizi Specifici di Pertinenza dell'*Agenzia* definiti nel *Piano generale delle Attività*, secondo le indicazioni riportate nell'allegato sub "B" al pre-

sente *Atto*, denominato “Descrizione Servizi corrispettivi e Livelli di Servizio”.

ARTICOLO 3

BENI E SERVIZI DA ACQUISIRE

1. Nei casi in cui la *Società* provveda ad acquisire, in nome proprio e per conto della *Agenzia*, i beni ed i servizi individuati nei *Piani*, l'*Agenzia* rimborserà alla *Società* gli importi da questa effettivamente corrisposti ai fornitori, quali risultanti dalla documentazione amministrativa e dalle scritture contabili della *Società* stessa, nonché i corrispettivi relativi alle attività di cui all'articolo 2 comma 2, lettera c), vi).
2. L'*Agenzia* prende atto che, come previsto alla lettera e) della premessa, la *Società* per le acquisizioni di beni e servizi si avvale, per effetto dell'art. 4, comma 3-ter, del predetto D.L. n. 95/2012, di Consip S.p.A, nella sua qualità di centrale di committenza.
3. Pertanto nell'ipotesi in cui la *Società*, in relazione a quanto previsto nel *Piano Generale delle attività*, dovesse provvedere ad acquisire beni o servizi attraverso la Consip S.p.A., in nome proprio e per conto della *Agenzia*, l'*Agenzia* sosterrà i relativi costi eventualmente sostenuti dalla *Società* nei confronti di Consip nell'ambito dei massimali previsti dallo stesso *Piano Generale delle attività* e sulla base delle intese che saranno definite tra e *Parti*.

ARTICOLO 4

IMPORTO MASSIMO DELL'ATTO

1. Il corrispettivo massimo del presente *Atto*, comprensivo dei *Servizi* di competenza della *Società* di cui all'articolo 2 e dei Beni e servizi di cui all'articolo 3, per l'intera durata del presente *Atto*, è determinato nella cifra complessiva massima di € 19.939.369,06 (diciannovemilioninovecentotrentanovemilatrecentosessantannove/06), oltre IVA, sostenuto da più fonti di finanziamento.
2. Durante la vigenza contrattuale l'*Agenzia* potrà richiedere l'erogazione dei *Servizi* di cui al precedente articolo 2 e l'acquisizione di Beni e Servizi di cui all'articolo 3, fino a concorrenza dell'importo globale massimo fissato al precedente comma 1.

ARTICOLO 5

PIANI

1. Il *Piano di contratto*, allegato sub "A" al presente *Atto*, comprende i *Servizi* erogati dalla *Società* ed i Beni e Servizi di cui all'articolo 3 per l'intera durata del presente *Atto*.
2. Il *Piano di contratto* viene mantenuto aggiornato in concomitanza di eventi che incidano significativamente sul suo contenuto. Gli aggiornamenti del *Piano di contratto* saranno sottoposti all'approvazione dell'*Agenzia*, secondo le modalità di cui al successivo articolo 10 e resi operativi attraverso specifico scambio di corrispondenza.

3. Il *Piano Generale delle attività* che dovrà essere redatto con cadenza annuale e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di esecuzione, dovrà essere approvato dall'*Agenzia* su proposta della *Società*, fatto salvo il massimale contrattuale di cui all'articolo 4, comma 1, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento.
4. Nel *Piano Generale delle attività* vengono definiti gli ambiti di intervento affidati alla *Società*, sulla base degli obiettivi fissati nel *Piano di contratto*; lo schema del *Piano Generale delle attività* è presente nell'allegato sub "C", denominato "Schema del Piano Generale delle Attività" e prevede la ripartizione degli importi di cui al precedente articolo 4 in funzione della fonte di finanziamento.
5. Il *Piano di Contratto*, il *Piano Generale delle attività* e loro eventuali varianti verranno approvati dall'*Agenzia* entro 10 (dieci) giorni dalla loro ricezione; in caso di mancata approvazione da parte dell'*Agenzia*, quest'ultima potrà fissare un ulteriore termini di 10 (dieci) giorni entro il quale la *Società* dovrà adeguare i predetti documenti alle esigenze dell'*Agenzia*.
6. Il *Piano di Contratto* ed il *Piano Generale delle Attività* ed eventuali varianti verranno condivisi fra i referenti nominati dalle *Parti* di cui al successivo articolo 10, entro 10 (dieci) giorni dalla loro approvazione da parte dell'*Agenzia*.
7. Per il primo anno di durata del presente *Atto*, il *Piano*

Generale delle Attività sarà redatto dalla *Società* entro 60 (sessanta) giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del presente *Atto*.

ARTICOLO 6

GARANZIE

1. La *Società* assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata dell'*Atto*, per qualsiasi danno direttamente causato a persone o beni, tanto della *Società* quanto dell'*Agenzia*, in dipendenza di omissioni, negligenze e/o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali a esso riferibili, anche se eseguite in tutto o in parte da terzi.
2. La *Società* si impegna a porre in essere tutte le attività necessarie per garantire che i programmi utilizzati per l'esecuzione dell'attività siano esenti da virus nonché a realizzare ogni e qualsiasi opportuna attività atta a porre efficacemente rimedio nel caso in cui i programmi non siano esenti da virus.
3. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dalla *Società* anche per il fatto del terzo, rimanendo l'*Agenzia* del tutto estranea ai rapporti tra la *Società* e le ditte fornitrici.
4. Con riferimento ai precedenti commi 2 e 3, la *Società* si obbliga a provvedere anche alla rimozione di ogni e qualsiasi errore, nonché all'adeguamento ed evoluzione delle soluzioni stesse.

ARTICOLO 7

RAPPORTI PERIODICI

1. La *Società* darà conto del servizio erogato mediante appositi *Rapporti Periodici*, secondo lo schema di cui all'allegato sub "D", denominato "Schema Rapporto Periodico", che riportano i dati di consuntivo, i tempi e costi preventivati, i tempi effettivi ed i costi consuntivi con i relativi scostamenti, coerentemente con l'articolazione del *Piano Generale delle attività*.
2. I *Rapporti Periodici* con cadenza quadrimestrale verranno trasmessi dalla *Società* all'*Agenzia* che procederà all'approvazione, autorizzando quindi l'emissione delle fatture di cui all'articolo 11, entro 25 (venticinque) giorni dalla fine del periodo di riferimento, fermo restando che il *Rapporto Periodico* relativo all'ultimo mese dell'anno di riferimento sarà inviato entro 45 (quarantacinque) giorni dal termine del mese stesso.
3. L'*Agenzia* verificherà, in sede di esame del *Rapporto periodico*, che le prestazioni oggetto del presente *Atto* siano state erogate, sotto il profilo degli obiettivi, delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, in conformità alle previsioni dell'*Atto* e dei suoi allegati.
4. L'*Agenzia* concluderà la verifica di ciascun *Rapporto Periodico* entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla trasmissione dello stesso da parte della *Società*. Trascorso tale termine, in assenza di specifico riscontro da parte dell'*Agenzia*, la *Società* provvederà ad emettere le fatture relative ai corrispettivi previsti per le attività indicate nel *Rapporto Periodico* e

l'*Agenzia* sarà tenuta ai relativi pagamenti.

ARTICOLO 8

LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI

1. I livelli di servizio dei *Servizi* di cui ai precedenti articolo 2 commi 1 e 2 che la *Società* dovrà conseguire e l'importo delle penali da applicare, in caso di loro mancato conseguimento, sono dettagliatamente descritti nell'allegato sub "B" al presente *Atto*, denominato "Descrizione Servizi corrispettivi e Livelli di Servizio".
2. Le penali potranno essere applicate dall'*Agenzia* previa contestazione scritta dell'addebito e previa valutazione delle deduzioni al riguardo addotte dalla *Società* che dovranno essere presentate non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione contenente la contestazione stessa.
3. L'*Agenzia*, valutate le predette deduzioni, potrà decidere di dare corso all'applicazione delle penali dandone comunicazione scritta alla *Società* non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle deduzioni. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, l'*Agenzia* si riserva di richiedere il maggior danno.
4. La *Società* provvederà a pagare all'*Agenzia* l'importo della penale indicata nella comunicazione di cui al precedente comma 2. Le *Parti* si danno peraltro atto che, qualora la *Società* ritenga di non condividere le conclusioni dell'*Agenzia*, il

pagamento di cui sopra non potrà costituire in nessun caso riconoscimento di responsabilità e/o di debito, ove la *Società* dia inizio alla procedura di cui al successivo articolo 18 entro 60 (sessanta) giorni dal pagamento stesso.

5. Le *Parti* prendono atto che i livelli di servizio di cui al presente articolo troveranno applicazione a conclusione della presa in carico da parte della *Società* dei singoli *Servizi*, la cui data prevista sarà definita nel *Piano generale delle attività*, che sarà comprovata da uno specifico verbale redatto tra le *Parti*.

ARTICOLO 9

ESONERO DELLA SOCIETÀ DA RESPONSABILITÀ

1. Fermo restando quanto stabilito al precedente articolo 6, la *Società* non è responsabile per ritardi o impossibilità nello svolgimento delle attività, dovuti a cause ad essa non imputabili; in particolare, la *Società* non può essere ritenuta responsabile per fatti o circostanze dipendenti, derivanti da o comunque connessi con:
 - a. l'inadempimento di prestazioni o l'inattività o il ritardo nell'espletamento di attività non affidate alla *Società* nell'ambito del presente *Atto*;
 - b. eventi fortuiti o causa di forza maggiore.

ARTICOLO 10

REFERENTI PER LA GESTIONE DEL CONTRATTO E COMUNICAZIONI

1. Entro 15 (quindici) giorni successivi alla sottoscrizione del presente *Atto*, l'*Agenzia* e la *Società* nominano ciascuna un

proprio referente per la gestione dello stesso.

2. I referenti di cui al precedente comma 1 svolgeranno in particolare le seguenti funzioni:

(i) condivisione del *Piano di contratto* e del *Piano Generale delle Attività* e di eventuali sue modifiche, dopo l'approvazione dell'*Agenzia*;

(ii) risoluzione bonaria di problemi e/o disservizi relativi all'erogazione dei servizi o di eventuali criticità derivanti dalla non corretta applicazione dell'*Atto*, sulla base dei poteri agli stessi attribuiti dalle *Parti*;

(iii) formulazione di eventuali proposte di modifica degli istituti contrattuali del presente *Atto*.

3. L'effettuazione delle comunicazioni richieste o da effettuarsi in relazione al presente *Atto*, ivi comprese eventuali contestazioni, avverrà tramite l'utilizzo della posta elettronica certificata.

4. Gli indirizzi PEC presso i quali le *Parti* eleggono domicilio sono: per la *Società*: protocollosogei@pec.sogei.it, per l'*Agenzia*: direttore.generale@pec.agenziacoessione.gov.it.

ARTICOLO 11

CORRISPETTIVI E FATTURAZIONE

1. I corrispettivi contrattuali per i *Servizi* di cui al precedente articolo 2 comma 2 sono riportati nell'allegato sub "B" denominato "Descrizione Servizi, corrispettivi e Livelli di servizio" al presente *Atto*;

2. I corrispettivi per le unità di prodotto dei Prodotti Servizi Specifici di Pertinenza della *Agenzia* di cui all'articolo 2 comma 3, sono riportati nel *Piano generale delle attività*.
3. La *Società*, nell'ambito dell'importo complessivo di cui al precedente articolo 4, comma 1, procederà quadrimestralmente alla fatturazione sulla base dei servizi erogati riportati nei singoli *Rapporti Periodici* di cui al precedente articolo 7, acquisita la preventiva autorizzazione dell'*Agenzia* all'emissione della fattura secondo quanto definito all'articolo 7 comma 2.
4. La *Società* procederà all'emissione delle fatture per le attività erogate di cui al comma precedente successivamente all'approvazione dei *Rapporti Periodici* di cui al precedente articolo 7.
5. Per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente *Atto*, l'*Agenzia* potrà compensare il credito con quanto dovuto alla *Società*. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente *Atto* non esonera in nessun caso la *Società* dall'adempimento dell'obbligazione per la quale l'*Agenzia* ritiene si sia resa inadempiente e che ha fatto sorgere, a parere dell'*Agenzia*, l'obbligo di pagamento della medesima penale.
6. Gli oneri sostenuti dalla *Società* nei confronti dei fornitori per le acquisizioni di cui al precedente articolo 3, nonché quelli riconosciuti dalla *Società* a Consip, sono rimborsati

dall'*Agenzia* nella misura risultante dalle fatture emesse dagli stessi, comprensiva degli oneri contrattuali e degli oneri previsti dalla legge, con esclusione di ogni e qualsiasi ulteriore provvigione aggiuntiva.

7. I rimborsi vengono effettuati su presentazione di fattura, con l'indicazione dei beni e/o servizi resi e della relativa dichiarazione di regolare fornitura degli stessi, che la *Società* emette a seguito della redazione del verbale positivo di collaudo dei beni/servizi, parziale o finale.
8. L'*Agenzia* procede ai pagamenti degli oneri di cui ai precedenti commi 6 e 7 entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricezione di ciascuna fattura.
9. Le fatture la cui emissione sia stata preventivamente autorizzata dall'*Agenzia* secondo quanto definito all'articolo 7 comma 2, dovranno essere emesse dalla *Società* in conformità all'allegato sub "E" denominato "Fatturazione elettronica" ed al regolamento di contabilità dell'*Agenzia*. Eventuali richieste di modifiche a tale allegato saranno comunicate tempestivamente alla *Società* da parte dell'*Agenzia*.

ARTICOLO 12

PAGAMENTO

1. Entro 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento di ciascuna fattura, l'*Agenzia* provvede a effettuare il relativo mandato di pagamento. Il suddetto termine può essere differito di comune accordo in ragione di oggettivi motivi e comprovati

impedimenti amministrativi.

2. I pagamenti sono effettuati mediante accreditamento esclusivamente sui conti correnti bancari intestati alla *Società* e dedicati alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della Legge 13 agosto 2010 n. 136; le coordinate bancarie saranno comunicate dalla *Società* all'*Agenzia* tramite dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante della *Società* o da persona dotata di idonei poteri di rappresentanza.
3. La *Società*, sotto la propria esclusiva responsabilità, si impegna a rendere tempestivamente note all'*Agenzia* eventuali variazioni relative alle coordinate bancarie di cui al precedente comma. In assenza di tali notificazioni, la *Società* esonera l'*Agenzia* da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.

ARTICOLO 13

SICUREZZA DEL SISTEMA E PREVENZIONE DEI RISCHI

1. La *Società*, nell'espletamento dell'incarico di cui al presente *Atto*, è tenuta ad assicurare, per quanto di propria competenza, adeguati livelli di sicurezza fisica e logica del Sistema informativo dell'*Agenzia* rispetto alla normativa vigente.
2. A tale scopo, tenuto conto, dei livelli di servizio richiesti, la *Società* in collaborazione con l'*Agenzia* dovrà operare attraverso l'adozione di idonee misure organizzative, tecniche e operative.
3. La *Società* si impegna a trasmettere all'*Agenzia* il *Piano della*

sicurezza entro il termine di 60 (sessanta) giorni lavorativi a decorrere dalla stipula del presente *Atto*.

4. L'*Agenzia* e la *Società*, tenuto conto dei rispettivi obblighi di legge, si impegnano inoltre, per quanto di competenza, alla integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008 e a quelle disposizioni normative che verranno eventualmente emanate durante la vigenza dell'*Atto* se ed in quanto applicabili. A tale fine, si adotteranno i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, fornendo alla Controparte a semplice richiesta adeguatamente motivata, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati.

ARTICOLO 14

TRATTAMENTO DEI DATI

1. Le *Parti* si impegnano a rispettare le disposizioni normative vigenti in materia di protezione dei dati personali, con particolare riguardo all'adozione di idonee misure di sicurezza, e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati trattamento dei dati personali.
2. Le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali devono conformarsi ai principi di necessità e di legalità, nonché

agli altri principi e regole contenute nel Regolamento UE 2016/679. Inoltre, il trattamento dei dati personali verrà effettuato dalle *Parti* in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

3. L'*Agenzia* tratta i dati forniti dalla *Società*, ai fini della stipula dell'*Atto*, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dall'*Agenzia* potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
4. Con la sottoscrizione del presente *Atto*, i legali rappresentanti pro-tempore delle *Parti* acconsentono espressamente al trattamento dei propri dati personali.
5. La *Società* prende atto ed acconsente che in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet dell'*Agenzia*, nella sezione relativa alla trasparenza.
6. L'*Agenzia*, con la sottoscrizione dell'allegato sub "F" al presente *Atto*, nomina la *Società* Responsabile esterno del trattamento dati ex art. 28 del Regolamento Europeo n. 2016/679 in conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 4, del cita-

to Regolamento.

7. La *Società* accetta la nomina di cui al precedente comma e si obbliga nel trattamento dei dati personali ad attenersi alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 ed alle istruzioni per il trattamento dei dati personali, con particolare riguardo al registro dei trattamenti del responsabile esterno nonché alla procedura di gestione della violazione (data breach management), contenuti nel medesimo allegato sub “F” al presente *Atto*.

ARTICOLO 15

RISERVATEZZA

1. La *Società* si obbliga a non divulgare in alcun modo e forma le notizie – classificate dall’*Agenzia* come riservate – relative alle attività dei sistemi informativi dell’*Agenzia* di cui il personale della stessa *Società* venga a conoscenza in relazione all’esecuzione del presente *Atto*, ivi comprese le informazioni che transitano per le apparecchiature di elaborazione dei dati. Tale obbligo non sussiste per le notizie già note o di pubblico dominio.
2. La *Società* si impegna, altresì, a prevedere, nella disciplina contrattuale che regola i rapporti con i fornitori a fare osservare anche a questi ultimi gli obblighi stabiliti dal Codice Etico.
3. Le predette notizie e informazioni, comprese quelle relative al *software*, non possono essere utilizzate dalla

Società e/o da chiunque collabori alle sue attività per fini diversi da quelli contemplati nel presente *Atto*. A tal fine, la *Società* si obbliga ad adottare opportune misure volte a garantire la massima riservatezza sulle informazioni raccolte negli archivi dei sistemi informativi dell'*Agenzia*, nonché quelle necessarie a garantire la sicurezza fisica, logica e delle infrastrutture di rete dei Sistemi Informativi stessi.

4. Le statuizioni di cui al comma 3 del presente articolo riguardano tutto il materiale, originario o predisposto in esecuzione del presente *Atto*, che resta, comunque, di esclusiva proprietà dell'*Agenzia* quale unico destinatario del servizio svolto.
5. I contratti stipulati dalla *Società* per conto dell'*Agenzia* devono contenere espliciti riferimenti alla garanzia sulla *privacy* e la sicurezza delle informazioni, in coerenza con regole, procedure, misure e strumenti di gestione della sicurezza.

ARTICOLO 16

PROPRIETÀ, BREVETTI E DIRITTI D'AUTORE

1. L'*Agenzia* acquisisce la proprietà esclusiva di tutto ciò che viene acquistato dalla *Società* per conto della stessa e oggetto di rimborso, con particolare riferimento alle apparecchiature ed al *software* acquistato dalla *Società*, al software applicativo sviluppato dalla *Società* direttamente e/o trami-

te il ricorso a Fornitori esterni nonché ai documenti e studi redatti dalla *Società* per l'*Agenzia*, fatti salvi i diritti spettanti ai titolari delle licenze dei prodotti *software* di mercato a cui siano state apportate personalizzazioni e parametrizzazioni.

2. Resta esclusa qualsiasi responsabilità dell'*Agenzia* nel caso in cui la *Società* utilizzi, per l'esecuzione delle attività previste nella presente *Atto*, dispositivi e soluzioni su cui altri siano titolari di diritti di privativa.

ARTICOLO 17

SPAZI OPERATIVI PRESSO LE SEDI DELL'AGENZIA

1. Per tutta la durata contrattuale l'*Agenzia* si impegna a mantenere gli spazi e i servizi già messi a disposizione in relazione alle attività contrattuali; qualora l'*Agenzia* ne ravvisi la necessità, metterà a disposizione della *Società* ulteriori spazi operativi necessari all'espletamento delle attività di cui al presente *Atto*, anche per ospitare il personale dei fornitori terzi impegnati nell'erogazione delle prestazioni a favore dell'*Agenzia*. L'eventuale indisponibilità degli ulteriori spazi operativi messi a disposizione, nonché la necessità di revocare gli spazi attualmente resi disponibili, è comunicata alla *Società* con congruo preavviso da parte dell'*Agenzia*.
2. Con riferimento ai predetti spazi operativi, troverà applicazione quanto previsto al precedente articolo 13, comma

4, in merito agli obblighi in materia di igiene, salute e sicurezza sul luogo di lavoro previsti dalla normativa vigente.

ARTICOLO 18

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra le *Parti* in ordine alla interpretazione o all'applicazione del presente *Atto*, o comunque direttamente o indirettamente ad esso connesse, ove non sia stato possibile comporre bonariamente fra i referenti delle *Parti* di cui al precedente articolo 10, ciascuna *Parte* comunicherà per iscritto all'altra l'oggetto ed i motivi della contestazione.
2. Al fine di comporre bonariamente la controversia, le *Parti* si impegnano a esaminare congiuntamente la questione, entro il termine massimo di cinque giorni dalla data di ricezione della contestazione, e a pervenire ad una composizione entro il successivo termine di dieci giorni.
3. Resta, peraltro, inteso che le controversie in atto non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività del presente *Atto*, né consentiranno se non per concordate ragioni gravi e rilevanti alcuna sospensione delle prestazioni dovute dall'una e dall'altra *Parte*, fermo restando che riguardo le questioni oggetto di controversia le *Parti* si impegnano a concordare di volta in volta, in via provvisoria, le modalità di parziale esecuzione che meglio

possano garantire il pubblico interesse e il buon andamento dell'attività amministrativa.

4. In caso di mancata composizione bonaria, la controversia è devoluta alla competenza del Foro di Roma.

ARTICOLO 19

ESONERO DALLA CAUZIONE

1. La *Società* è esonerata dall'obbligo di prestare cauzione poiché il Ministero dell'Economia e delle Finanze ne è azionista unico e in quanto trattasi di un organismo di diritto pubblico che opera nell'interesse e per conto delle Amministrazioni Pubbliche nel settore dei servizi informatici e dell'innovazione nella Pubblica Amministrazione.

ARTICOLO 20

ONERI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico della *Società* le spese relative al presente *Atto*, ad eccezione di quelle che, per legge, cedono a carico all'*Agenzia*.
2. A tal fine la *Società* dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni imponibili non esenti dall'IVA che essa è tenuta a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Di conseguenza, al presente *Atto* dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni.

ARTICOLO 21

CLAUSOLA FINALE

1. Eventuali modifiche al presente *Atto*, concordate tra i referenti delle *Parti* e approvate dalle stesse, potranno dare luogo alla revisione dello stesso. Qualsiasi modifica delle condizioni stabilite deve, in ogni caso, avvenire per iscritto.
2. Resta inteso che le clausole del presente *Atto* sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di disposizioni legislative o regolamentari entrate in vigore successivamente alla stipula dell'*Atto* stesso.

ARTICOLO 22

COMPOSIZIONE DELL' ATTO E VALORE DEGLI ALLEGATI

1. Il presente *Atto* si compone di n. 22 articoli e di n. 6 allegati, di cui al seguente comma 2, che, sottoscritti digitalmente dalle *Parti*, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
2. Vengono allegati al presente *Atto* i seguenti documenti:
 - Sub "A": "Piano di contratto".
 - Sub "B": "Descrizione dei Servizi corrispettivi e Livelli di servizio".
 - Sub "C": "Schema del Piano Generale delle Attività".
 - Sub "D": "Schema Rapporto Periodico: rapporto periodico contabile e avanzamento economico funzionale".
 - Sub "E": "Fatturazione elettronica".
 - Sub "F": "Atto di designazione del Responsabile esterno del trattamento".

SOGEI – Società Generale d’Informatica
S.p.A.

Agenzia per la Coesione Territoriale

L’Amministratore Delegato

Andrea Quacivi
(firmato digitalmente)

Il Direttore Generale

Antonio Caponetto
(firmato digitalmente)